



**Oggetto: Porto di Taranto. Regolamento per la disciplina del servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi nel porto di Taranto.**

### **Il Presidente**

- visto** l'esito della gara, esperita in data 18.05.2018, con la quale veniva aggiudicato provvisoriamente il servizio all'ATI MORFINI S.p.A./Hydrochemical Service S.r.l.;
- visto** il decreto n° 84/18 del 07/08/2018 di aggiudicazione definitiva all'ATI Mofini/Hydrochemical Service S.r.l. ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D. Lgs. 50/16;
- visto** il verbale di consegna anticipata del servizio di che trattasi in data 01/10/2018 all'ATI Mofini/Hydrochemical Service S.r.l.;
- visto** l'esito della gara, esperita in data 17.01.2019, con la quale veniva aggiudicato provvisoriamente il servizio alla Nigromare S.r.l. con sede in Matera alla via della Croce n. 9/a;
- vista** il Decreto n. 24/19, in data 28.02.2019, con il quale veniva affidato definitivamente l'appalto di che trattasi alla Nigromare S.r.l.;
- vista** la necessità di emanare la regolamentazione del servizio di che trattasi;
- visti** gli atti d'ufficio tutti;

#### **letti ed applicati:**

- D. Lgs. 24 giugno 2003, n°182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- Ordinanza n° 261/2000 come modificata con l'ordinanza n° 173/2002, in data 03.08.2002 della Capitaneria di Porto;
- Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Taranto redatto da questa Autorità Portuale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 182/03 in vigore dal 28 novembre 2004 e successivi aggiornamenti.
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362, in data 08/11/2016 di nomina del Presidente dell'AdSP del Mar Ionio.;
- letto ed applicato l'art 6, co 4. lett. a) della Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;



## **ORDINA**

### **Articolo 1**

E' approvato il "Regolamento per la disciplina del servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi", allegato alla presente Ordinanza di cui è parte integrante e sostanziale.

### **Articolo 2**

La regolamentazione delle tariffe per lo svolgimento dei servizi di che trattasi sarà disciplinata con separate Ordinanze.

### **Articolo 3**

L'allegato Regolamento entra in vigore dal 15/06/2020.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate in materia che contrastano con la presente ordinanza ed il regolamento allegato. Il Regolamento approvato con ordinanza n. 10/15 in data 10/09/2015 è abrogato.

### **Articolo 4**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza ed il regolamento allegato. I trasgressori saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174, co. 1 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione ad altra norma specifica. I contravventori saranno, inoltre, perseguiti a norma di legge e ritenuti responsabili dei danni a persone e/o a cose derivanti dal comportamento omissivo.

Taranto, li 05/06/2020

**f.to Il Presidente (\*)**  
**Prof. Avv. Sergio PRETE**

Visto:

**f.to Il Segretario Generale (\*)**  
**Dott. Fulvio Lino DI BLASIO**

(\*) firma apposta digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RITIRO DEI RIFIUTI DA BORDO DELLE NAVI  
IN SOSTA NEL PORTO DI TARANTO ED IN RADA**

**Articolo 1**

**Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le navi che arrivano nel porto di Taranto, in rada o alla fonda, che devono conferire rifiuti.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le navi militari da guerra ed ausiliarie o altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate per servizi statali non commerciali.

**Articolo 2**

**Normativa di riferimento**

1. Si fa riferimento alla normativa vigente principale in materia ed in particolare alla:
  - a) Marpol 73/78 del 2 novembre 1973 "Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi e del protocollo di intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse da idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2.11.1973" ratificata con legge 29 settembre 1980;
  - b) Legge 28 gennaio 1994, n° 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) Decreto Ministeriale 22 maggio 2001: "Misure relative alla gestione ed alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali" emanato dal Ministero della Sanità;
  - d) D. Lgs. 24 giugno 2003, n°182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" e smi;
  - e) Decreto Ministeriale 17 novembre 2005, n. 269 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate" e smi;
  - f) D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" e smi;
  - g) Decreto Ministeriale dell' 1/07/2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, "Recepimento della Direttiva 2007/71/CE, che modifica l'allegato II della Direttiva 2000/59 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico";





- h) Decreto del ministero dell'Ambiente e delle Tutela del territorio e del mare 22 dicembre 2016 "Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico";
- i) Circolari e dispacci emanati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Reparto Ambientale Marino del corpo delle Capitanerie di Porto ed in particolare:
- j) Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Taranto redatto da questa Autorità di sistema Portuale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 182/03 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 12/06/2015 avente ad oggetto "Piano di gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel porto di Taranto, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 182 del 24 giugno 2003, n. 182 – Approvazione" consultabile sul sito istituzionale dell'Ente;
- k) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani adottato con deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 959 della Regione Puglia;
- l) Regolamento di Sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Taranto emanato con Ordinanza n. 70/2011 in data 18/03/2011 emanato dalla locale Autorità Marittima e smi.

### **Articolo 3**

#### **Definizioni**

La normativa nazionale di riferimento è rappresentata dal Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. che alla parte IV riporta le "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e dal Decreto Legislativo del 24 giugno 2003, n. 182 che ha dato attuazione in Italia alla Dir. CE 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. L'attività di raccolta e gestione dei rifiuti è altresì disciplinata dalle prescrizioni contenute nel Piano di raccolta e gestione dei rifiuti del Porto di Taranto elaborato dall'Autorità Portuale di Taranto ed approvato dalla Regione Puglia con delibera n. 1407 del 12/06/2015 e smi.

Si riportano le seguenti definizioni che, partendo da quelle previste dalle predette normative, sono state rielaborate al fine di tener conto delle specificità del servizio svolto nel Porto di Taranto:

- a) Acque di lavaggio: derivano da operazioni di pulizia delle stive o delle cisterne ed individuati con codici CER appartenenti alla famiglia 16.07.00.
- b) Acque di sentina o "bilge water": sono acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti Le acque di sentina hanno un



contenuto di olio compreso fra l'1% ed il 10% e sono individuate con codice CER 13.04.03\* "altri oli di sentina della navigazione";

c) Acque di zavorra o "ballast": sono acque utilizzate dalle navi cisterna per bilanciare la distribuzione dei carichi a bordo e per raggiungere un livello di affondamento ottimale alla navigazione ed individuati con codici CER appartenenti alla famiglia 16.07.00.

d) Morchie: sono da intendersi i "residui oleosi" indicati nell'annesso A della Direttiva 2000/59/CE ovvero i rifiuti individuati quali "morchie rinvenienti dalla centrifugazione degli oli di sentina durante la navigazione" con codice CER 13.05.02\* "fanghi di prodotti di separazione olio/acqua".

e) Concessionario del servizio (Soggetto Gestore): la ditta appaltatrice del servizio di ritiro, trasporto, trattamento e smaltimento e/o recupero dei rifiuti da bordo delle navi mercantili in sosta nel porto di Taranto ed in rada individuato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio mediante gara pubblica;

f) Gestione dei rifiuti: la raccolta, articolata nelle tre fasi di prelievo, cernita e raggruppamento, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

g) Impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;

h) Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, e smi;

i) Nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 2 del D. Lgs. 182/03;

j) Porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;

k) Residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite; il codice CER dei residui del carico liquidi sarà assegnato a seconda del tipo di residuo del carico presente a bordo della nave che effettua il conferimento. Non sono da ritenersi oggetto della presente regolamentazione i residui solidi del carico e quelli associati al carico quali paglioli, puntellamenti, rivestimenti, materiale da imballaggio, legno compensato, carta, cartone etc. non prodotti dalla nave in senso stretto e provenienti dall'attività di imbarco e sbarco delle merci in quanto facenti parte della concessione relativa al ritiro dei rifiuti solidi ritirati da bordo delle navi;

l) Rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78.

#### Articolo 4

#### Organizzazione dei servizi





1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti. Inoltre vi è la necessità di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili. Risulta pertanto necessario pianificare adeguatamente i servizi e, tal fine, vi è la necessità vengano fornite ai concessionari tutte le informazioni che la vigente normativa prevede ed in particolare quelle di cui all'allegato III del D. Lgs. 182/03. L'obbligo di predisposizione del servizio è a carico dei concessionari.
2. I servizi avranno luogo tutti i giorni, festivi compresi, e dovranno essere eseguiti prevalentemente a mezzi nautici nel rispetto della vigente normativa locale in materia.
3. I comandanti delle navi in arrivo nel porto di Taranto – anche per finalità di programmazione dei servizi – compilano l'allegato III di cui al D. Lgs. 182/03 in ogni sua parte e, anche per tramite delle Agenzie Marittime, lo inoltrano a similitudine di quanto previsto dall'art. 1-2 della ordinanza n. 234/2016 della Capitaneria di porto.
4. La Capitaneria di Porto trasmette le informazioni ai Concessionari del servizio.

#### Articolo 5

**Servizio di ritiro, trasporto, trattamento e smaltimento e/o recupero dei rifiuti (rifiuti speciali, rifiuti assimilabili ai solidi urbani, acque nere, rifiuti costituiti da prodotti alimentari ed i loro residui sbarcati da navi provenienti da Paesi extra-U.E, provenienti dall'attività di imbarco e sbarco delle merci, etc.) da bordo delle navi mercantili in sosta nel porto di Taranto**

1. In considerazione del fatto che il presente regolamento ha l'obiettivo di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i rifiuti di che trattasi, nella predisposizione della programmazione del servizio la Società concessionaria dovrà attenersi ai sottoelencati criteri di priorità per la redazione dell'ordine di servizio:
  - a) Notifiche ricevute;
  - b) Condimeo;
  - c) Posizioni delle navi in rada o in banchina.
1. In base alle informazioni acquisite e tenendo conto delle priorità, la Società concessionaria provvede ad organizzare il piano di lavoro della giornata, che viene comunicato alle Agenzie marittime entro le ore 10.00 del giorno precedente per servizi differenti dal servizio di ritiro dei rifiuti solidi che, essendo un servizio giornaliero obbligatorio, viene effettuato per tutte le navi. Eventuali variazioni potranno essere chieste entro le ore 12.00 da parte della Agenzia interessata, al fine di consentire un'eventuale rimodulazione dell'organizzazione del servizio che verrà ricomunicata entro le ore 16.00 dello stesso giorno.
2. Per specifiche richieste non programmate provenienti dalle Autorità, dal bordo, dalle Agenzie preve necessarie comunicazioni, si riconosce al concessionario un tempo di massimo 4 ore per predisporre il servizio, approntare il mezzo e raggiungere il posto di ormeggio (o punto di fondo) della nave da servire. Le 4 ore saranno da calcolarsi a partire dal momento in cui l'agente o il comando nave siano stati in grado di comunicare al concessionario l'esatto orario per l'esecuzione del servizio.



3. Alle Agenzie Marittime sarà garantito l'accesso web a tutte le informazioni e quindi anche alle eventuali variazioni di pianificazione delle attività per le navi di competenza. Il gestore continuerà comunque a provvedere all'invio del "messaggio di pianificazione" via pec o via fax.
4. Le Amministrazioni interessate (Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Sanità Marittima, Agenzia delle Dogane) riceveranno la programmazione e l'andamento del servizio dalla Società Concessionaria.
5. Per quanto concerne i recapiti e le procedure previste si rimanda a quanto riportato nell' *Allegato II redatto ai sensi dell'art. 14 co. 2 del D.Lgs. 182/03 – "Informativa sulle modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel Porto di Taranto"* disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente.
6. In generale con condizioni meteo favorevoli il ritiro dei rifiuti avverrà con utilizzo di mezzi nautici. Solo in caso di condizioni meteo avverse ed in casi particolari i rifiuti potranno essere ritirati con mezzi terrestri.
7. Il ritiro ed il trasporto dei rifiuti da bordo delle navi dovrà avere luogo giornalmente, festivi compresi, e dovrà essere eseguito preferibilmente a mezzo natanti nel rispetto della vigente normativa in materia.
8. Il servizio consiste in particolare:
  - a) raccolta differenziata giornaliera – festivi compresi – dalle navi dei rifiuti solidi urbani o assimilabili e relativo trasporto, smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
  - b) fornitura di contenitori metallici o in plastica con coperchi, ovvero idonei sacchi in plastica a perdere;
  - c) ritiro, trasporto delle acque nere, grigie (da servizi igienici e da lavabo) e relativo smaltimento presso centri autorizzati;
  - d) raccolta, trasporto dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari ed i loro residui sbarcati da navi, nazionali ed estere, provenienti da Paesi extra - U.E. secondo le modalità previste dal D. M. 22 maggio 2001 e smaltimento presso centri autorizzati;
  - e) ritiro, trasporto, recupero e/o smaltimento presso centri autorizzati di rifiuti associati al carico quali paglioli, puntellamenti, rivestimenti, materiale da imballaggio, legno compensato, carta, cartone etc. non prodotti dalla nave in senso stretto e provenienti dall'attività di imbarco e sbarco delle merci;
  - f) raccolta di rifiuti speciali pericolosi e non, ivi incluse le dotazioni farmaceutiche di bordo scadute e relativo trasporto, smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati.
9. Il ritiro dei rifiuti da bordo delle navi cisterna deve essere effettuato esclusivamente utilizzando idonei contenitori in plastica e con mezzi nautici provvisti di reti parascintille ai tubi di scarico dei motori e di efficaci parabordi, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle norme in vigore.
10. Le squadre, utilizzando imbarcazioni attrezzate con contenitori distinti, per la raccolta differenziata e per i rifiuti indifferenziati, si recano per il ritiro dei sacchetti contenenti i rifiuti. L'operatore, tramite scalandrone o biscaglina, sale a bordo della nave munito delle attrezzature di lavoro e dei documenti obbligatori e si presenta al Comandante o suo delegato per informarlo del ritiro dei rifiuti. Ricevuto il benestare, l'operatore effettua un sopralluogo nella zona della nave, dedicata al deposito dei rifiuti, per accertarsi della tipologia dei rifiuti, della loro differenziazione e del loro confezionamento valutando con la migliore precisione possibile la quantità in volume (mc), categoria Marpol ed il codice CER. Su ciascun contenitore verrà eseguito un controllo radiometrico preliminare con misuratore ed in caso di controllo positivo verranno attivate le procedure di legge.



Su ciascun contenitore ricevuto, ai fini della rintracciabilità, sarà apposta etichetta identificativa con data, ora nome nave e cod. CER/Cat. Marpol.

I rifiuti di cui sia incerta la natura/codice CER dovranno essere campionati e caratterizzati presso laboratorio.

I rifiuti differenziati sono prelevati e, qualora si trovino sfusi quando possibile deposti in sacchetti, e poi trasbordati nei contenitori del differenziato presenti sui mezzi di trasporto. Per ogni conferimento di rifiuti effettuato dalla nave, il gestore del servizio rilascia uno o più "buoni di ritiro" in cui registra per ciascuna tipologia di rifiuto l'effettiva quantità prelevata e la relativa o meno differenziazione degli stessi.

Il modulo deve essere sempre timbrato e controfirmato dal comando nave anche in modalità dematerializzata.

11. Dall'interfaccia web dedicato realizzato dalla Società concessionaria le Agenzie/navi registrate possono:

- a) richiedere e/o prenotare prima dell'arrivo o durante la permanenza i servizi di cui hanno necessità;
- b) consultare online il comprovante relativo all'avvenuto espletamento del servizio per ogni singola nave

12. L'Autorità di Sistema Portuale, la Capitaneria di Porto ed altri Enti competenti possono consultare nell'area riservata, anche la pianificazione giornaliera del servizio, con l'indicazione del personale addetto, del mezzo nautico impiegato o, in caso di condizioni meteo avverse, del mezzo terrestre.

13. La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata in maniera differenziata secondo le sotto elencate tipologie:

- a) carta;
- b) legno;
- c) vetri, bottiglie etc.;
- d) plastica;
- e) acciaio;
- f) alluminio;
- g) rifiuti misti, ivi compresi gli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque quelli ad alto tasso di umidità;
- h) rifiuti pericolosi;
- i) rifiuti sanitari.

14. In relazione al traffico di navi consolidato nel Porto di Taranto, alla tipologia delle navi commerciali ed agli ormeggi ed ancoraggi utilizzati, per lo svolgimento del servizio sono necessari almeno i sottoelencati mezzi:



- a) nr. 3 motobarche attrezzate per il ritiro via mare di rifiuti solidi e liquidi, confezionati in colli, con motore di potenza non inferiore a 90 hp, abilitato al trasporto di merci pericolose ex articolo 12 del D.P.R. 134/05 (almeno: classe 4 per “scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione” C.E.R. 130205; classe 6.1 per “medicinali scaduti o inutilizzabili” C.E.R. 180109; classe 6.2 per “rifiuti alimentari extra - U.E.” C.E.R. 180103; classe 8 per “batterie ed accumulatori” C.E.R. 200133) dotati di cassoni idonei amovibili, impermeabili e con copertura, di reti parascintille ai tubi di scarico dei motori ed efficaci parabordi per le operazioni con navi cisterne, di impianto radio VHF con licenza di esercizio RTF;
- b) nr. 1 bettolina attrezzata per il ritiro via mare di acque nere, grigie rinvenienti da servizi igienici di bordo, conferite alla rinfusa;
- c) nr. 1 autocompattatore o autoveicolo attrezzato con compattatore semplice per il ritiro via terra e per il trasporto dei rifiuti a impianto di smaltimento autorizzato;
- d) nr. 1 autospurgo attrezzato per il ritiro via terra dei rifiuti liquidi alla rinfusa e successivo trasporto per conferimento a impianto di smaltimento autorizzato;
- e) nr. 1 mezzo per trasporto ADR per il trasferimento dei rifiuti a rischio infettivo;
- f) nr. 1 automezzo cassonato per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

L'attuale concessionario dispone anche di:

- impianto di stoccaggio di deposito preliminare e messa in riserva interno al porto;
- impianto di sterilizzazione rifiuti interno al porto.

## Articolo 6

### **Servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°C e delle acque di zavorra e dei residui del carico da bordo delle navi**

1. In considerazione del fatto che il presente regolamento ha l'obiettivo di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i rifiuti di che trattasi, nella predisposizione della programmazione del servizio la Società concessionaria dovrà attenersi ai sottoelencati criteri di priorità:

- a) avrà precedenza una nave la cui partenza è più ravvicinata rispetto alle altre e che ha a bordo il maggior quantitativo di rifiuti da conferire;
- b) avrà precedenza una nave la cui capacità di stoccaggio residua, tenuto conto dei rifiuti da conferire e del quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo, è minore;
- c) avrà precedenza la nave che è arrivata prima nel porto di Taranto.

2. In base alle informazioni acquisite a mezzo delle notifiche ricevute dalla Capitaneria di Porto di Taranto, e tenendo conto delle priorità, la Società concessionaria provvede ad organizzare il piano di lavoro della giornata, che viene comunicato alle Agenzie marittime entro le ore 10.00 del giorno precedente. Eventuali variazioni potranno essere chieste entro le ore 12.00 da parte della Agenzia interessata, al fine di consentire un'eventuale rimodulazione dell'organizzazione del servizio che verrà ricomunicata entro le ore 16.00 dello stesso giorno.



3. Alle Agenzie Marittime sarà garantito l'accesso web a tutte le informazioni e quindi anche alle eventuali variazioni di pianificazione delle attività per le navi di competenza. Il gestore continuerà comunque a provvedere all'invio del "messaggio di pianificazione" via mail.
4. Le Amministrazioni interessate (Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Sanità Marittima, Agenzia delle Dogane) riceveranno la programmazione dei servizi dalla Società Concessionaria.
5. Per quanto concerne i recapiti e le procedure previste si rimanda a quanto riportato nell' *Allegato II redatto ai sensi dell'art. 14 co. 2 del D.Lgs. 182/03 – "Informativa sulle modalità di gestione dei rifiuti prodotti delle navi e dei residui del carico nel Porto di Taranto"* disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente.
6. In generale con condizioni meteo favorevoli il ritiro dei rifiuti avverrà con utilizzo di mezzi nautici. Solo in caso di condizioni meteo avverse ed in casi particolari i rifiuti potranno essere ritirati con mezzi terrestri.
7. Le operazioni di prelievo saranno eseguite a seguito di richiesta da parte del Comando nave, anche tramite l'Agenzia Marittima, secondo la programmazione prevista nel presente articolo. Per le unità richiedenti il servizio che, per motivi di sicurezza o in base a normative nazionali e locali, non possano essere affiancate e servite durante l'intero arco della sosta in porto, è necessario che l'agente o il comando nave comunichi al concessionario la data e l'ora alla quale il servizio richiesto potrà essere effettuato. Ferma restando la necessità di un ordine di servizio preventivo, nel caso in cui il richiedente non si trovi nella possibilità di conoscere l'orario al quale sarà possibile effettuare il servizio, si riconosce al concessionario un tempo di massimo 4 ore per predisporre il servizio, approntare il mezzo e raggiungere il posto di ormeggio (o punto di fondo) della nave da servire. Le 4 ore saranno da calcolarsi a partire dal momento in cui l'agente o il comando nave siano stati in grado di comunicare al concessionario l'esatto orario per l'esecuzione del servizio.
8. Le operazioni di prelievo possono essere eseguite o con il sistema di pompaggio dalle navi stesse o con quelle presenti sui mezzi operativi. Molto spesso le acque di sentina contengono olio combustibile molto denso e poco pompabile; per essere rese più fluide e velocizzare le operazioni di prelievo, le suddette acque possono essere riscaldate e portate a temperature di circa 50° - 60°C mediante l'utilizzo di tubazioni flessibili adeguate a quelle temperature e pressioni.
9. Il personale del Soggetto Gestore si recherà sotto bordo per effettuare una verifica preliminare delle tipologie e della quantità dei rifiuti da ritirare. Il suddetto personale provvederà ad avviare il ritiro dei rifiuti con l'ausilio delle attrezzature e dei mezzi idonei alle tipologie dei rifiuti da gestire.
10. Tale personale provvederà a rilasciare al comandante della nave una bolla di prestazione relativa all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti ritirati dalla nave; tale bolla redatta doppia lingua - italiano ed inglese - viene rilasciata dal Soggetto Gestore e riporta le informazioni sulle tipologie ed i quantitativi di rifiuti ritirati.
11. Al termine delle operazioni di ritiro dei rifiuti a mezzo bettolina, gli stessi verranno trasferiti a terra, presso il punto di sbarco che sarà individuato su proposta del concessionario di intesa con l'Autorità Marittima e l'AdSP, su autobotte per il trasferimento presso l'impianto di smaltimento/recupero autorizzato al fine del completamento del ciclo di gestione dei rifiuti.
12. Ultimate le operazioni di ritiro e movimentazione dei rifiuti, il personale trasferirà i rifiuti a mezzo autobotte all'impianto all'uopo individuato per le successive operazioni di smaltimento/recupero.
13. In relazione al traffico di navi nel Porto di per lo svolgimento del servizio sono necessari almeno i sottoelencati mezzi:



- a) n. 1 bettolina attrezzata per il ritiro via mare dei rifiuti liquidi con una capacità di stoccaggio di almeno 120 mc e dotata di un proprio impianto di aspirazione, costituito da una pompa con portata di almeno 40 mc/h e tubazioni flessibili idonee alle alte temperature e pressioni.
- b) n. 1 cisterna ADR per il trasferimento dei rifiuti dall'approdo all'impianto di stoccaggio/recupero. Tale mezzo dovrà essere di proprietà e dovrà essere riportato sull'autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006.
- c) impianto/i per il recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti costantemente nel porto di Taranto nel periodo di interesse che sono:
  - i) 130403\* altri oli di sentina della navigazione;
  - ii) 130502\* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua;
  - iii) 160708\* rifiuti contenenti olio.
  - iv) 16.10.01\* - rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose;
  - v) 16.10.02 - rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01

#### **Articolo 7**

#### **Deroghe/esenzioni**

- 1. La competenza in tema di valutazione e conseguente rilascio della deroga a conferire i rifiuti è della Capitaneria di Porto, che la rilascia ai sensi dell'art. 7 "Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave" del D. lgs. 182/03.

#### **Art. 8**

#### **Doveri e diritti**

- 1. Le imprese concessionarie sono, altresì, obbligate a:
  - a) assicurare il regolare espletamento del servizio; il Concessionario non può sospendere il servizio di ritiro rifiuti senza l'autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale, fatti salvi i casi di forza maggiore;
  - b) procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, ai sensi dell'allegato V alla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) e s.m.i.;
  - c) curare che i mezzi impiegati vengano regolarmente disinfettati mediante prodotto idoneo e biodegradabile;
  - d) provvedere affinché il personale addetto al servizio sia sottoposto alle prescritte vaccinazioni e controlli igienico - sanitari;
  - e) provvedere a che tutti i recipienti utilizzati, al termine delle operazioni, vengano lavati e disinfettati;
  - f) eseguire e far eseguire a proprie spese presso laboratori specializzati eventuali analisi chimiche o fisiche atte a stabilire la classificazione e relativo codice di identificazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento finale e per risolvere eventuali controversie che potrebbero insorgere con il produttore dei rifiuti.



2. Il concessionario è altresì tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni ed obblighi, previsti dall'Amministrazione regionale e previsti nel "Piano di gestione dei rifiuti del porto di Taranto":

- a) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi superficiali e/o profondi;
- b) lo stoccaggio separato dei rifiuti da recuperare dai rifiuti destinati allo smaltimento e realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- c) l'adozione di tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- d) almeno il 30% degli automezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono essere omologati con categoria "Euro 5" oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

## **Articolo 9**

### **Segnalazioni**

1. Eventuali segnalazioni e/o disservizi da parte dell'utenza portuale in merito allo svolgimento del servizio possono essere rappresentate all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio mediante comunicazione effettuata sull'apposito modello reperibile sul sito istituzionale [www.port.taranto.it](http://www.port.taranto.it) dell'ente alla sezione ambiente.

2. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione della criticità verificatasi e l'azione necessaria alla risoluzione delle stesse. Tali modalità operative verranno comunicate agli utenti interessati tramite i canali ritenuti più idonei per assicurare che detti utenti siano costantemente informati in merito alle modifiche apportate all'operatività del servizio.

## **Articolo 10**

### **Disposizioni generali**

1. Per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento, si rimanda alle vigenti norme in materia di rifiuti ed alle ordinanze e decreti emanati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto e dalla Capitaneria di Porto di Taranto.